Spedizione in abbonamento postale **Anno 100° — Numero 225**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 settembre 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** Un fascicolo L. **50**
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 luglio 1959, n. 741.

Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria. Nella emanazione delle norme il Governo dovrà uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi eco-

nomici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le norme di cui all articolo 1 dovranno essere emanate per tutte le categorie per le quali risultino stipulati accordi economici e contratti collettivi riguardanti una o più categorie per la disciplina dei rapporti di lavoro, dei rapporti di associazione agraria, di affitto a coltivatore diretto e dei rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d'opera continuativa e coordinata.

Art. 3.

Gli accordi economici ed i contratti collettivi, ai quali il Governo deve uniformarsi nella emanazione delle norme predette, sono quelli preventivamente depositati, a cura di una delle associazioni stipulanti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne accerta l'autenticità.

L'accordo o il contratto depositati debbono essere pubblicati in apposito bollettino.

Le norme previste dall'articolo 1 non possono essere emanate prima che sia trascorso un mese da tale pubblicazione.

Art. 4.

Si considerano associazioni stipulanti quelle che hanno sottoscritto gli accordi ed i contratti collettivi o che abbiano ad essi aderito.

Nell'emanare le norme di cui all'articolo 1 della presente legge il Governo dovrà uniformarsi anche ai contratti integrativi provinciali, cui abbiano fatto rinvio contratti collettivi nazionali od a quei contratti collettivi stipulati in sede provinciale da associazioni affiliate ad associazioni aventi carattere nazionale che non prevedano, nel caso di esistenza di norme nazionali, condizioni inferiori per i lavoratori.

Art. 5.

Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge non potranno essere in contrasto con norme imperative di legge.

Art. 6.

Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell'articolo 39 della Costituzione.

Art. 7.

I trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori.

Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell'accordo o contratto collettivo cui il Governo si è uniformato sino a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria.

Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori.

Art. 8.

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'articolo 1 della presente legge è punito con una ammenda da lire 5000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione.

Art. 9.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, ed al Ministero della marina mercantile per il settore di propria competenza, salvi i poteri di vigilanza spettanti agli altri Ministeri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — GONELLA — RUMOR — COLOMBO — JERVOLINO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 742.

Mutamento della denominazione del comune di Mati (Torino) in quella di « Mathi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mati (Torino) in data 20 dicembre 1957, n. 64, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Mathi »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 1° febbraio 1958, n. 5-4636, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al cambiamento di denominazione di che trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Mati, in provincia di Torino, è mutata in quella di « Mathi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1959, n. 743.

Mutamento della denominazione del comune di Tizzana (Pistoia) in quella di « Quarrata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Tizzana (Pistoia) in data 27 dicembre 1958, n. 81, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Quarrata »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Pistoia in data 9 maggio 1959, n. 31, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento della denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Tizzana, in provincia di Pistoia, è mutata in quella di « Quarrata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1959, n. 744.

Costituzione in Comune autonomo della frazione Mirabello di *Sant'Agostino (Ferrara).*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 28, 29, 30 ottobre e 3, 5, 7, 10, e 16 novembre 1957, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Mirabello (Ferrara) ha chiesto che la frazione medesima sia distaccata dal comune di Sant'Agostino e costituita in Comune distinto, con capoluogo e denominazione Mirabello;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Sant'Agostino in data 16 marzo 1958, n. 4/10, e 25 gennaio 1959, n. 1/7, e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 24 ottobre 1958, n. 178, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto *3 marzo 1934, n. 383;*

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 giugno 1959, numero 1010;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Mirabello è distaccata dal comune di Sant'Agostino e costituita in Comune distinto con capoluogo e denominazione Mirabello e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Ferrara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Sant'Agostino ed il costituito comune di Mirabello, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Sant'Agostino.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Sant'Agostino, che sarà inquadrato negli organici del comune di Mirabello, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 123 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 745.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca ad acquistare un immobile da destinare a sala di contrattazione delle merci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione *dei Consigli e degli* Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 1/73 del 16 febbraio 1959, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca ha stabilito di acquistare un immobile da adibire a sala di contrattazione delle merci;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca è autorizzata ad acquistare dall'ing. Giuseppe Della Santina il blocco immobiliare a tre ed in parte a quattro piani, compreso il terrestre, per una complessiva area disponibile di mq. 968, sito nel centro urbano commerciale di Lucca, alle condizioni previste nella deliberazione n. 1/73 del 16 febbraio 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 128 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1959, n. 746.

Autorizzazione all'Accademia dei Perseveranti, con sede in San Casciano Val di Pesa, ad acquistare un immobile.

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia dei Perseveranti, con sede in San Casciano Val di Pesa, viene autorizzata ad acquistare l'ex « Casa del Fascio », sita in San Casciano stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 118 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1959, n. 747.

Abrogazione e sostituzione dell'art. 1 dello statuto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle province lombarde, con sede in Brescia.

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'art. 1 dello statuto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle province lombarde, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, n. 649, è abrogato e sostituito dal seguente: « Per iniziativa dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, di Brescia, e della Sezione sperimentale per le malattie infettive del bestiame di Milano, con l'appoggio del Ministero della sanità, è costituito l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia ».

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 748.

Autorizzazione alla Società per le belle arti ed esposizione permanente, con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società per le belle arti ed esposizione permanente, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore dalla Società « Fratelli Feltrinelli » di L. 2.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 109 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 749.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad accettare una donazione per la Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma.

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale il Ministero della pubblica istruzione viene autorizzato ad accettare per la Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma una donazione di libri, opuscoli ed annate di riviste di argomento scientifico medico, disposta dal prof. Adalberto Pazzini con atto pubblico rogato in data 13 settembre 1957, al numero 30589, dal dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1959.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati per acqueviti russe.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che dispone che le acqueviti importate debbono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, che stabilisce la certificazione occorrente per l'attestazione dei requisiti relativi alle acqueviti di provenienza estera;

Decreta:

Art. 1.

I certificati predisposti dal « Prodingorg » — Ente specializzato per il commercio dei generi alimentari — ed autenticati dalla Camera di commercio dell'U.R.S.S., sono idonei ad attestare la rispondenza dei requisiti delle acqueviti di provenienza russa a quelli prescritti dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, e dal decreto Ministeriale 24 settembre 1955 sui limiti di impurezza delle acqueviti.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nominativo e sede della ditta produttrice e del mittente;

nominativo e sede del destinatario;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri o idrati;

attestazione che l'acquavite soddisfa ai requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane in materia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1959

Il Ministro per l'industria ed il commercio
Bo

Il Ministro per le finanze
Preti

Il Ministro per il commercio con l'estero
Colombo

(5137)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1959

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castello di Serravalle, sita nell'ambito del comune di Castello di Serravalle (Bologna).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bologna, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 gennaio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Castello di Serravalle, sita nell'ambito del comune di Castello di Serravalle (Bologna);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Castello di Serravalle;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione panoramica delle Valli del Samoggia e del Panaro e della cerchia dell'Appennino modenese con le vette Cimone e del Corno;

Decreta:

La zona del Castello di Serravalle sita nel territorio del comune di Castello di Serravalle (Bologna), confinante a nord con beni Boni, Pastorelli, Corazza; a levante con beni Pignatti e Farneti; a sud con la strada vicinale Allegrina, beni Piccinini, tratto di strada vicinale del Rivo di Serravalle, beni Notaii, Magni, Grazia e Ugolini; a ponente con beni Ugolini e Boni, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione panoramica delle Valli di Samoggia e del Panaro e della cerchia dell'Appennino modenese con le vette del Cimone e del Corno, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Castello di Serravalle provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 agosto 1959

p. *Il Ministro*: Scaglia

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna

Estratto dal verbale della seduta in data 13 *gennaio* 1958

Il soprintendente ai monumenti dell'Emilia comunica che la Commissione provinciale per la compilazione dell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Bologna, nella sua adunanza del 13 gennaio 1958 esaminando il complesso paesistico del Castello di Serravalle ha deliberato quanto segue:

(*Omissis*).

« La Commissione rilevando il particolare valore artistico e tradizionale, nonchè la bellezza panoramica del complesso di immobili in questione considerato come quadro naturale, decide all'unanimità di elencarlo ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art 1 della legge 29 giugno 1939, n 1497

La zona considerata si estende a cavaliere della strada dei Castelli medioevali nel tratto compreso fra la collinetta denominata « Monte della Croce » a levante, ed il gruppo di « Case Prediera » a ponente e per un'ampiezza variabile comprendente l'intero borgo abitato anticamente denominato « Costrum Seravalis ».

Più precisamente la predetta zona è così individuata nel vigente catasto del comune di Serravalle:

Foglio 10, mappali 52, 53, 54, 55, 56, 57, 88, 58, 68, 70, 72, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 7, 33, 59, 69, 80, 109,

Foglio 20, mappali 14 (per la parte prospiciente Case Prediera), 15, 16, 17, 18, 19, 183, 184, 185, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 176, 39, 40, 41, 42, 87, 88, 116, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 179, 180, 181, 238, 44, 45, 46, 47, 48, 177, 49, 178, 43, 4, *B*, *C*,

Foglio 21, mappali 1, 2, 3, 4, 5, 88, III, 27, 85, 20, 31, 19, 114.

Confine a nord con beni Boni, Pastorelli, Corazza, a levante con beni Pignatti, Farneti, a sud con la strada vicinale Allegrina, beni Piccinini, tratto di strada vicinale del Rivo di Serravalle, beni Notaii, Magni, Grazia, Ugolini, a ponente con beni Ugolini e Boni.

(*Omissis*).

Il presidente: Alessandro Ghigi

Il segretario. Carlo Stanzani

(5131)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1959

Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna 1959 60.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181), concernente la disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1949, numero 222), concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma nel 1951;

Vista la nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina per la campagna 1959 60;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1959-60 l'importazione di tuberi di patate da semina prodotti o provenienti da Paesi per i quali non è alla data del presente decreto, già previsto il regime « a dogana », è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione di tuberi di patate da seme da altri Paesi, oltre quelli per i quali è già previsto il regime « a dogana » il provvedimento è disposto di intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

Le spedizioni di patate da semina, di qualunque provenienza estera debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 5, lettera *c*) del decreto Ministeriale 18 luglio 1954, completato dalle dichiarazioni supplementari, secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 3.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso aventi i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza e corrispondere alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus), ovvero provenienti da località infeste da H. rostochiensis, da Corynebacterium Sepedonicum, da Synchytrium endobioticum, da coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. cucumeris, E. tuscula); da Phithorimaca operculella o da altri parassiti non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 3, i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione in territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome, nonchè la sede del produttore.

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione e manipolazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e distribuzione delle patate da seme importate.

I compiti relativi agli accertamenti di cui all'art. 5 ed al precedente comma vengono conferiti alla Stazione di patologia vegetale di Roma, la quale si avvale della opera degli Osservatori di fitopatologia e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli Enti ed Uffici addetti al controllo di cui al presente articolo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

L'importazione di patate da semina sia o non in applicazione del successivo art. 8 non può protrarsi oltre il 15 aprile 1960 e la visita fitosanitaria alle patate da seme importate ai sensi del presente decreto dovrà effettuarsi all'atto del loro passaggio per le stazioni ferroviarie di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Fortezza. San Candido, Pontebba e Poggio Reale per la merce diretta in Italia a mezzo ferrovia e all'atto dell'arrivo ai porti di Genova, Venezia, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari ed Olbia per quella spedita per via mare, in modo che i prodotti stessi siano sotto-

posti a controllo prima della loro introduzione nel territorio doganale italiano o dopo aver effettuato il minor percorso possibile nel territorio stesso.

La visita fitosanitaria alle patate da semina, può altresì aver luogo a Torino per la merce transitante da Modane; a Milano per quella transitante da Domodossola, Luino, e Chiasso; a Bolzano per quella transitante da Fortezza e da San Candido; a Udine per quella transitante da Pontebba; a Prosecco e Trieste per quella transitante da Poggio Reale.

Lo sdoganamento del prodotto, oltre che presso le dogane esistenti nelle stazioni e nei porti anzidetti, potrà avvenire anche presso le dogane di Como e Messina (ferrovia) previa visita fitosanitaria da effettuarsi in conformità di quanto previsto al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che, ai sensi della nota a voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, può essere importato in esenzione dal dazio, è fissato per la campagna 1959 60 in q.li 600.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione in esenzione da dazio devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva, potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 9.

Le ditte che intendono importare patate da seme in esenzione dal dazio doganale dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare, su carta da bollo da lire 200, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e, per conoscenza, al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paese di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) provincia di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio o della Prefettura, attestante che il richiedente è in possesso della autorizzazione prefettizia per il commercio delle sementi rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore, la domanda, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, dovrà indicare il fondo dove sarà effettuata la coltivazione, specificando l'estensione di esso, la località in cui trovasi ubicato e la superficie che sarà investita alla coltura di patate.

La domanda stessa dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare all'effettivo fabbisogno.

Per i soci di cooperative agricole legalmente costituite la domanda di importazione in esenzione doganale può essere fatta dalla cooperativa cui i soci stessi appartengono. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere corredata dell'elenco dei soci per le cui esigenze aziendali viene effettuata l'importazione fornendo per ciascuno di essi le notizie previste dal precedente comma.

La possibilità di prendere in considerazione le domande che perverranno da agricoltori singoli, dalle cooperative e dalle ditte commerciali che non hanno importato patate da semina nell'ultimo triennio, sarà esaminata in relazione al numero ed all'entità delle assegnazioni richieste.

Qualora il richiedente indichi più di una dogana di transito, i dati di cui sopra dovranno essere specificati con riferimento ai quantitativi che il richiedente stesso intende far transitare in ciascuna dogana.

Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, della autorizzazione all'importazione da parte del Ministero del commercio con l'estero, stabilisce, tenuto conto delle caratteristiche delle patate da semina da importare e della utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare della esenzione doganale.

Per le partite di patate ammesse al beneficio della esenzione doganale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 600.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico.

A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio della esenzione doganale, la corrispondenza dei requisiti e delle caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo, e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1959

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Certificato fitopatologico con le dichiarazioni supplementari richieste per l'esportazione di patate da semina in Italia

Servizio per la produzione delle piante di . . . .

Si certifica che le piante, parte di piante e prodotti vegetali sotto descritti accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo in data . . da (nome) . delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenuti a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e malattie dannose alle colture, e che la spedizione e giudicata conforme alle norme fitosanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come e specificato nella dichiarazione supplementare di cui appresso.

Descrizione della spedizione

Cognome, nome e indirizzo dello speditore . . . cognome, nome e indirizzo del destinatario mezzo di trasporto . . . luogo di entrata . . contenuto della spedizione . . . nome botanico (su domanda del Paese importatore) . . numero e natura dei colli peso kg . . . marca dei colli . . . . . provenienza

Fumigazione o disinfestazione
(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data . . trattamento . . . . durata del trattamento . . . . prodotti chimici usati e concentrazione . . . .

Dichiarazioni supplementari
(da riempirsi dagli organi competenti del Paese esportatore)

A) Dichiarazioni riguardanti l'origine e sanità del prodotto:

a) le patate da semina, formanti oggetto della presente spedizione ed esaminate in data odierna, sono state riscontrate immuni dal cancro (Synchytrium endobioticum), da scabia (Streptomices app), da tignola (Phthorimaca operculella) e da altre alterazioni e provengono per intero dalle colture eseguite da (1) . e situate nel comune di . provincia di . ,

b) le colture anzidette sono state riscontrate immuni dai seguenti parassiti marciume anulare (Corynebacterium sepedonicum); nematode delle patate (H. rostochiensis), cancro, tignola delle patate e coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E cucumeris, E fuscula), inoltre sono state riscontrate praticamente immuni da virosi,

c) per la spedizione di patate da semina di cui trattasi si sono impiegati imballaggi nuovi,

d) ogni collo e stato munito, dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale,

e) le patate da semina sono prive di terra

B) Dichiarazioni relative alla spedizione:

a) varieta delle patate . . . . . .,

b) classifica di riproduzione ,

c) contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste . . . . . .,

d) numero vagone ,

e) nome e indirizzo del concessionario del permesso di importazione

C) Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture.

Le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo di questo Organo e le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro)

L'incaricato del Servizio fitosanitario
. . . .

Data . . . .

(1) Nome dell'Ente, della ditta e del privato che ha coltivato le piante

(5178)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1959.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Bologna per il 1959.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1069;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Bologna;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Bologna per l'anno 1959 è composta come appresso:

Membri effettivi:
1. Cazzola dott. Plinio
2. Santi dott. Mario
3. Calzoni dott. Augusto
4. Campiverdi dott. Dante
5. Martelli dott. ing. Pericle
6. Poggioli Mario
7. Tamburi rag. Guido

Membri supplenti:
1. Brini dott. Rino
2. Lodi m.° Amilcare
3. Zanetti Arturo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1959

(5136) p. *Il Ministro*: MICHELI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1959, registro n 21 Interno, foglio n 71, il comune di Lama Mocogno (Modena) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 870 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5180)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott Angelo Maiorani, nato a Guardia Sanframondi il 10 settembre 1902 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Napoli il 25 luglio 1929.

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(5158)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Modificazione del decreto interministeriale 31 marzo 1959, concernente il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di terreni siti nel comune di La Spezia.

Il decreto interministeriale 31 marzo 1959, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 28 aprile 1959, è stato modificato con decreto interministeriale 26 agosto 1959, per la parte relativa alla sclassifica del terreno della superficie di mq 74 820 che deve intendersi distinto nel catasto del comune di La Spezia al foglio n. 50 col mappale n. 21-*a* e non già distinto nel catasto dello stesso Comune con il mappale n. 21-*b* del medesimo foglio n. 50.

(5179)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Approvazione all'acquisto di immobili da parte dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, ai sensi della legge 30 giugno 1959, n. 491.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, in data 29 agosto 1959, è stato approvato, ai sensi della legge 30 giugno 1959, n. 491, l'acquisto da parte dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, operato con rogito notaio Roncoroni del 29 marzo 1949, registrato a Milano il 16 aprile 1949, al n. 21 115, vol. 895, degli immobili di cui all'estratto dell'Ufficio tecnico erariale - Sezione II di Milano - allegato al decreto stesso.

(5138)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Licola (Pozzuoli).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 17 agosto 1959, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 420, sita nella spiaggia di Licola, riportata in catasto al foglio n. 7, particella n. 35 del comune di Pozzuoli.

(5141)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia del Lido di Venezia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 28 agosto 1959, sono stati dismessi dal pubblico Demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nella spiaggia del Lido di Venezia e gli immobili demaniali marittimi sulla stessa insistenti aventi la superficie di mq 7030 e riportati in catasto al foglio n. 26, mappale n. 6/*b*, ed al foglio n. 24 mappali nn. 17/*b* - 120/*b* - 16/*e* - 16/*d* - 16/*c* - 16/*b* del comune di Venezia.

(5142)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Santo Stefano di Camastra.

Con decerto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° settembre 1959, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 198, sita nella spiaggia di Santo Stefano di Camastra, riportata in catasto al foglio n. 2, particella n. 1309, del comune di Santo Stefano di Camastra.

(5143)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Ronc de Vacca - Guanè », con sede nel comune di Donnaz (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1949, registro n. 12, foglio n. 244, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Ronc de Vacca - Guanè », con sede nel comune di Donnaz (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Agnesod Pietro, Nicco Giuseppe, Juglair Raimondo, Jaccod Leandro, Chenuil Enrico, Dalle Pietro, Follioley Giulio, Chenuil Augusto e Nicco Roberto.

(5112)

Costituzione del Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario « Ru du Champ », con sede nella frazione di Derby del comune di La Salle (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1959, registro n. 12, foglio n. 296, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Ru du Champ », con sede nella frazione di Derby del comune di La Salle (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Junod Alidoro, presidente,
Hyvoz Fabiano, vice presidente,
Junod Giuseppe Savoye Germano Durand Aniceto, Chanoine Abele e Mostacchi Primo, membri.

(5113)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la regolamentazione delle acque del lago Gaiano e del torrente Oneto, con sede nel comune di Sovere (Bergamo), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1959, registro n. 12, foglio n. 298, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la regolamentazione delle acque del lago Gaiano e del torrente Oneto, con sede nel comune di Sovere (Bergamo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Martinoni Luigi, Lanfranchi Luigi e Zanni Giovanni.

(5114)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Villa Rendena e Javrè », con sede nel comune di Villa Rendena (Trento), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1959, registro n. 12 foglio n. 295, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai sensi degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 è stato costituito il consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Villa Rendena e Javrè », con sede nel comune di Villa Rendena (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Valentini Bruno di Placido, Valentini Emilio fu Demetrio, Valentini Redento fu Virgilio e Pouli Egidio fu Giuseppe: da Javrè,

Sauda Giulio fu Francesco da Villa Rendena.

(5115)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione commissariale dell'Ente nazionale per il cavallo italiano

Con decreto Ministeriale del 27 agosto 1959 viene disposta la proroga della gestione commissariale dell'Ente nazionale per il cavallo italiano fino a tre mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Presidenziale di approvazione del nuovo statuto dell'Ente stesso e viene confermato nella carica di commissario il colonnello Alberto Mammola, con gli stessi poteri di cui al decreto di nomina del 29 ottobre 1958.

(5181)

Proroga della gestione commissariale dell'Ente nazionale corse al trotto

Con decreto Ministeriale del 27 agosto 1959 viene disposta la proroga della gestione commissariale dell'Ente nazionale corse al trotto fino a tre mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Presidenziale di approvazione del nuovo statuto dell'Ente stesso e viene confermato nella carica di commissario il dott Bernardino Di Stefano, con gli stessi poteri di cui al decreto di nomina del 29 ottobre 1958.

(5182)

Proroga della gestione commissariale della Società degli steeple chases d'Italia

Con decreto Ministeriale del 27 agosto 1959 viene disposta la proroga della gestione commissariale della Società degli steeple chases d'Italia fino a tre mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Presidenziale di approvazione del nuovo statuto dell'Ente stesso e viene confermato nella carica di commissario l'ing Pietro Richard con gli stessi poteri di cui al decreto di nomina del 29 ottobre 1958

(5183)

Proroga della gestione commissariale dello Jockey club italiano

Con decreto Ministeriale del 27 agosto 1959 viene disposta la proroga della gestione commissariale dello Jockey club italiano fino a tre mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Presidenziale di approvazione del nuovo statuto dell'Ente stesso e viene confermato nella carica di commissario l'avv Giuseppe Pediconi con gli stessi poteri di cui al decreto di nomina del 29 ottobre 1958

(5184)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 8666/8925 in data 31 luglio 1959, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 11, 13, 16, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena

(5139)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 15 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione De Mundo Italo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro quinquennali 5 %, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1192 — Data: 16 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Prisco Nicola fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, al portatore 7 — Capitale di 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1245 — Data: 22 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Prisco Nicola fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, al portatore 30 — Capitale L. 591,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1779 — Data: 31 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Prisco Nicola fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, al portatore 27 — Capitale L. 2450.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 8 ottobre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bolzano — Intestazione: Giudilli Luciano fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906, nominativi 2 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 11 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Madre Superiora Oliva Virginia — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 3 — Capitale L 27 900

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 308 — Data: 19 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione. Molteni Francesca — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 7 — Capitale L. 3100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data: 19 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Molteni Francesca — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, al portatore 3 — Capitale L. 23 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 310 — Data: 19 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Molteni Francesca — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 3 — Capitale L 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data. 19 settembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Molteni Francesca — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, al portatore 12 — Capitale L 7900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 22 novembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Siena — Intestazione: Provvedi Ubaldo — Titoli del Debito pubblico. Ricostruzione 3,50 %, al portatore 2 — Capitale L 10 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3146 — Data: 5 dicembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta D G D P Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Fisicaro Giuseppe — Titoli del Debito pubblico. Ricostruzione 3,50 %, al portatore 8 — Capitale L 15 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3485 — Data: 20 dicembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta D.G D P. Ufficio ricevimento domande — Intestazione. Maglietta Maria — Titoli del Debito pubblico. Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L 15 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 9 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Ufficio provinciale del Tesoro di Pescara — Intestazione: De Liso Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Ricostruzione 3,50 %, al portatore 5 — Capitale L 10 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1372 — Data: 26 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Curti Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Ricostruzione 3,50 %, al portatore 3 — Capitale L 11 000.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 agosto 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(4794)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 17 settembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	652,15	653,50	653,25	653,30	652,10	652,47	653,37	652,40	652,40	653,50
Fr. Sv.	143,43	143,42	143,44	143,42	143,42	143,43	143,40	143,43	143,43	143,43
Kr. D.	89,99	89,93	90,02	90,005	90 —	90,03	90,01	90,02	90,02	90 —
Kr. N.	86,97	86,98	86,94	86,96	87 —	86,99	86,90	86,98	86,98	87 —
Kr. Sv.	119,93	119,935	119,94	119,93	119,93	119,94	119,93	119,93	119,93	119,93
Fol.	164,18	164,20	164,21	164,21	164,15	164,20	164,20	164,22	164,22	164,20
Fr. B.	12,39	12,40	12,40	12,40	12,395	12,40	12,4030	12,40	12,40	12,40
Fr. Fr.	126,59	126,57	126,58	126,555	126,57	126,56	126,56	126,56	126,56	126,57
Lst.	1740,20	1740,10	1740,20	1740,10	1740,17	1740,50	1740,10	1740,50	1740,50	1740,25
Dm. occ.	148,31	148,30	148,32	148,315	148,30	148,31	148,315	148,32	148,32	148,31
Scell. Austr.	24,05	24,052	24,055	24,0525	24 —	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05

Media dei titoli del 17 settembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,60
Id. 3,50 % 1902	70,25
Id. 5 % 1935	101,50
Redimibile 3,50 % 1934	92,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5 % 1936	99,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,60

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,850
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	653,337
1 Franco svizzero	143,412
1 Corona danese	90,007
1 Corona norvegese	86,962
1 Corona svedese	119,93
1 Fiorino olandese	164,205
1 Franco belga	12,402
100 Franchi francesi	126,557
1 Lira sterlina	1740,10
1 Marco germanico	148,315
1 Scellino austriaco	24,054

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Rossana (Cuneo), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Saluzzo, mediante il circuito distinto con il n. 4172/2.

(5146)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 30 novembre 1935, n 2135 R/Gab. con cui alla signora Kofler Barbara nata a San Lorenzo di Sebato il 24 febbraio 1895, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Covolo;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 19 aprile e 5 giugno 1959 dalla predetta e dalla figlia Covolo Ilda in atto residenti a San Lorenzo di Sebato;

Ritenuto che le ragioni addotte dalle richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n 67602/38435/19,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,

Visto il decreto n 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano,

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 30 novembre 1935 n. 2135/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Covolo Barbara nata a San Lorenzo di Sebato il 24 febbraio 1895 e della di lei figlia Covolo Ilda, nata a San Lorenzo di Sebato il 7 ottobre 1920 ed ivi residenti, viene ripristinato nella forma tedesca di Kofler.

Il sindaco del comune di San Lorenzo di Sebato provvederà alla notifica del presente decreto alle interessate a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 7 settembre 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(5159)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 31 marzo 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che, nel supplemento straordinario al n 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, per il mese di giugno 1959, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 31 marzo 1957.

(5123)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno e agricoltura e foreste. (Circolare 5 settembre 1959).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, n 12 (dodici) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 ottobre 1959, apposita domanda su carta da bollo da L 200 (duecento) nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (31 ottobre 1959)

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art 57 della legge 3 aprile 1958, n 460, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: CAIATI

(5135)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio d'igiene e profilassi della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 138 in data 4 ottobre 1956, con la quale il Consiglio regionale ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio d'igiene e profilassi della Regione,

Vista la deliberazione n 1659 in data 24 dicembre 1958, con la quale la Giunta regionale ha approvato il relativo bando di concorso;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice,

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Vista la designazione del docente universitario;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n 4;

Visto lo Statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio d'igiene e profilassi della Regione è costituita nelle seguenti persone:

Presidente:

Chantel dott. Enrico, delegato dal Presidente della Giunta regionale.

Componenti:

Cambosu prof Giovanni, direttore dell'Istituto d'igiene e microbiologia dell'Università di Torino,

Mottura prof. Giacomo, ordinario di anatomia patologica dell'Università di Torino,

Barbero dott. Pier Carlo, medico regionale;

Zambruno dott Domenico, direttore del Laboratorio di igiene e profilassi della provincia di Torino

Membri aggiunti per la prova orale di lingua francese:

Gard prof. Patrizio, preside del liceo classico di Aosta;

Bellegotti prof. Luigi, insegnante di lingua francese.

Segretario:

Ferraris cav. Enrico, vice segretario generale dell'Amministrazione regionale.

Gli esami avranno luogo a Torino presso l'Istituto d'igiene e microbiologia dell'Università di Torino nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Amministrazione regionale.

Aosta, addì 11 settembre 1959

Il Presidente. MARCOZ

(5167)

PREFETTURA DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 1711/III San in data 11 agosto 1958 relativo al bando di concorso a posti di veterinari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Ritenuto che necessita provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto,

Viste le proposte formulate dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854,

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, e costituita come appresso:

Presidente:

Luchini dott. Giacomo, vice prefetto.

Componenti:

Tagliavini dott Aldo, veterinario provinciale,
Artioli prof Delfo, docente in anatomia patologica,
Vacirca prof. Giuseppe, docente in clinica medica,
Coceani dott Aldo, veterinario condotto.

Segretario:

Caputo dott Giuseppe, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Udine, addì 5 settembre 1959

Il prefetto VECCHI

(5166)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto prefettizio in data 26 giugno 1959, n. 13008, col quale e stata approvata la graduatoria del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ravenna alla data del 30 novembre 1956,

Viste le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso stesso da parte degli idonei,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte ostetriche a fianco di ciascuno indicate

1) Linguerri Gigliola San Bernardino di Lugo;
2) Lapini Fausta Santa Maria in Fabriago,
3) Pagani Elsa. Casola Valsenio, 2° reparto,
4) Benericetti Eva Maria Villa Vezzano di Brisighella

Il presente decreto sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ravenna e sara affisso, per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addi 10 settembre 1959

Il Prefetto

(5171)

PREFETTURA DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il precedente decreto n 2673 in data 20 marzo 1956, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1955.

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa

1	Boscassi Ulrico	punti 52,840	su 100
2	Cantore Renato	» 51,045	»
3	Monti Gerolamo	» 51,038	»
4	Avidano Primo	» 50,045	»
5	Gaia Pietro	» 49,831	»
6	Penna Giuseppe	» 48,895	»
7	Mazzola Giuseppe	» 47,529	»
8	Gasperoni Giuseppe	» 46,709	»
9	Fongo Giuseppe	» 45,140	»
10	Franco Filippo	» 43,736	»
11	Gastaldi Enrico	» 43,613	»
12	Dezza Pietro	» 42,275	»
13	Ciceraie Giuseppe	» 41,061	»
14	Lajolo Renato	» 40,379	»
15	Balduzzi Gianfranco	» 40,000	»
16	Lazzarone Mario	» 39,204	»
17	Delmonte Riccardo	» 39,115	»
18	Abbate Fiorenzo	» 39,000	»
19	Cassardo Luciano	» 38,703	»
20	Nosengo Serafino	» 38,504	»
21	Borlenghi Vasco	» 38,093	»
22	Gastaldi Gualtiero	» 37,966	»
23	Leonarduzzi-Della Chiave Mario	» 37,940	»
24	Vellata Sergio	» 37,427	»
25	Tubino Agostino	» 37,154	»
26	Gavotti Gustavo	» 37,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso

Asti, addì 4 settembre 1959

Il prefetto DE LUCA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n 19719 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1955,

Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dai candidati nelle domande di ammissione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

I concorrenti sottoelencati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse, per le sedi a fianco di ciascuno indicate

1) Boscassi Ulrico: Cinaglio-Settime-Camerano Casasco Chiusano d'Asti,
2) Cantore Renato Castagnole Monferrato,
3) Monti Gerolamo Asti, frazione Quarto,
4) Avidano Primo Scurzolengo,
5) Gaia Pietro Tonco,
6) Penna Giuseppe Rocca d'Arazzo - Azzano d'Asti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso

Asti, addì 4 settembre 1959

Il prefetto DE LUCA

(5168)

PREFETTURA DI BARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 1495 del 1° luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 177 del 25 luglio 1959, col quale si provvedeva all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1958, bandito con decreto prefettizio n 88270 del 31 dicembre 1958;

Visto che l'ostetrica Catena Maria Domenica (seconda in graduatoria) assegnataria della condotta di Spinazzola, giusta deliberazione n 413 del 21 agosto 1959, divenuta esecutiva per decorrenza di termini, è stata dichiarata rinunciataria al posto, per non aver assunto servizio nel termine prefissatole,

Visto che l'ostetrica Morgante Salvatora, assegnataria della condotta di Palombaio (Bitonto) con dichiarazione in data 1° settembre 1959 ha optato per la condotta di Spinazzola,

Considerato che, per quanto sopra, si è resa vacante la condotta di Palombaio,

Visto che l'ostetrica Grassi Emilia (quinta in graduatoria) con dichiarazione in data 27 agosto 1959 ha rinunziato alla condotta di Palombaio,

Viste le domande presentate dalle candidate che seguono in graduatoria le prime assegnatarie e l'ordine di preferenza delle sedi da esse indicate

Visto l'art 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

A modifica del succitato decreto prefettizio n 1495 del 1° luglio 1959,

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio n 88270 del 31 dicembre 1958 per la sede a fianco di ciascuna indicata

1) Morgante Salvatora, nata l'8 ottobre 1927 (quarta in graduatoria)- Spinazzola

2) Santo Ines nata il 24 maggio 1924 (sesta in graduatoria) (Bitonto) frazione Palombaio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 9 settembre 1959

p *Il prefetto*. PANI

(5172)

PREFETTURA DI CATANIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n 2913 datato 12 giugno 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1957,

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data del precedente, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche delle vincitrici del predetto concorso,

Considerato che l'ostetrica Massimino Antonietta ha rinunziato alla condotta ostetrica di Torre Archirafi, frazione del comune di Riposto, che l'ostetrica Patti Gaetana, vincitrice della condotta di Giumarra ha optato per la sede di Torre Archirafi e che infine l'ostetrica Masaracchio Rosalia vincitrice della condotta di Franchetto ha optato per la sede di Giumarra, rendendosi vuoto il posto della predetta condotta di Franchetto,

Ritenuto che occorre modificare le assegnazioni delle sedi in base alle opzioni delle candidate dichiarate idonee, tenendo presente l'ordine della graduatoria,

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Alle ostetriche dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa è assegnata la condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Patti Gaetana: Torre Archirafi (frazione comune di Riposto);

2) Masaracchio Rosalia: Giumarra (frazione comune di Castel di Iudica);

3) Faldello Maria: Franchetto (frazione comune di Castel di Iudica).

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 21 agosto 1959

Il prefetto: RIZZO

(5004)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto n 27264 dell'8 giugno u s, col quale, in seguito al concorso indetto con decreto prefettizio n 31814 del 28 maggio 1956, i dottori Fazzi Pier Luigi, Targon Armando e Bonifaci Pietro sono stati nominati rispettivamente ufficiali sanitari dei comuni di Bondeno, Argenta e Portomaggiore,

Vista la lettera in data 7 luglio 1959, con la quale il dottore Fazzi Pier Luigi, primo della graduatoria del concorso anzicennato, ha dichiarato di rinunciare al posto conferitogli,

Vista la lettera in data 31 luglio 1959, con la quale il dottore Targon Armando ha dichiarato di rinunciare al posto di ufficiale sanitario di Bondeno,

Vista la nota del 7 luglio 1959, con la quale il dott Bonifaci Pietro ha dichiarato, fra l'altro, di accettare il posto di ufficiale sanitario di Portomaggiore, rinunciando preventivamente all'eventuale conferimento degli altri due posti messi a concorso (Argenta e Bondeno),

Visto il decreto di nomina a ufficiale sanitario del comune di Argenta del dott. Giannotti Celestino,

Vista la lettera in data 7 agosto 1959, con la quale il dottore Della Stua Luciano ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi assegnazione,

Vista la graduatoria del concorso suindicato, dalla quale risulta al 6° posto, dopo il dott Della Stua, il dott. Scuderi Salvatore,

Vista la nota in data 22 agosto 1959, con la quale il dottore Scuderi Salvatore ha dichiarato di accettare il posto di ufficiale sanitario del comune di Bondeno,

Viste le preferenze indicate dal predetto nella domanda di ammissione al concorso,

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, il decreto Presidenziale n. 854 del 10 giugno 1955,

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n 27264 dell'8 giugno 1959, il dott Scuderi Salvatore è nominato ufficiale sanitario del comune di Bondeno

Il predetto dovrà assumere servizio entro e non oltre il 25 settembre 1959

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo della prefettura di Ferrara ed a quello del comune di Bondeno.

Ferrara, addì 5 settembre 1959

p. Il prefetto: CARUSO

(5094)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti n 15953 e n. 17232, in data 9 marzo 1958, con i quali rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per il posto di veterinario condotto di Pilastri (2ª condotta del comune di Bondeno) e venne dichiarato il vincitore della condotta medesima,

Vista la nota n. 8711 in data 7 settembre 1959, con la quale il sindaco di Bondeno comunica che il dott Faccini Giuseppe ha presentato le dimissioni dal posto predetto, a suo tempo conferitogli,

Considerata, pertanto, la necessità di attribuire la suddetta condotta, resasi vacante, al candidato che segue il dimissionario nella graduatoria del concorso suindicato, e precisamente al dott. Moggi Andrea, classificato al 2° posto,

Visti l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

Al dott Moggi Andrea è assegnata la condotta veterinaria di Pilastri (2ª condotta del comune di Bondeno)

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Ferrara e del comune di Bondeno

Ferrara, addì 8 settembre 1959

p. *Il prefetto*. CARUSO

(5127)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n 9218 e 9219 in data 7 gennaio 1959, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a undici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1957,

Considerato che a seguito di rinuncia della concorrente regolarmente interpellata a norma di legge e rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica di Aicurzio,

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta ostetrica secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalla stessa concorrente interessata, la quale, interpellata a norma di legge ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione,

Visto l'art 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Merlo Sofia è assegnata alla condotta ostetrica di Aicurzio.

Il sindaco del comune di Aicurzio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nei modi e sensi di legge

Milano, addì 29 agosto 1959

Il prefetto: VICARI

(5048)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio n. 3907/3 del 31 marzo 1939, con il quale si e proceduto alla dichiarazione della vincitrice dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957,

Considerato che l'ostetrica Giannetto Giuseppa ha rinunziato alla assegnazione della condotta ostetrica del Villaggio Pezzolo del comune di Messina

Ritenuto che devesi procedere alla nomina dell'ostetrica che segue nella graduatoria per detta condotta,

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

L'ostetrica Triolo Rosaria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del Villaggio Pezzolo del comune di Messina.

Il presente decreto sara pubblicato nei termini e modi di legge.

Messina, addì 23 agosto 1959

p. *Il medico provinciale capo dirigente*: TRIFILÒ

(5006)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Nomina dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Visto il decreto prefettizio n 1768/MP, in data 31 agosto 1959, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al posto di ufficiale sanitario dei comuni di Ozieri, Pattada, Porto-Torres e Tempio,

Viste le domande prodotte dai concorrenti,

Viste le disposizioni contenute negli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti sanitari sono nominati ufficiali sanitari nei Comuni a fianco di ciascuno indicati.

1) Demontis dott Giuseppe Porto-Torres;
2) Pinna dott Giovannino. Ozieri,
3) Sanna dott Giovanni Antonio. Pattada;
4) Pinna dott. Pietro Tempio

Ai predetti sanitari vengono assegnati quindici giorni di tempo per assumere servizio, decorso inutilmente detto termine, saranno considerati rinunciatari

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 8 settembre 1959

Il medico provinciale: FADDA

(5173)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.